

G/2960/29/5 (testo 2)

Cirinna'

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125 del 2013, dispone che «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016»; l'articolo 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha esteso la suddetta proroga fino al 31 dicembre 2017;

già prima dell'entrata in vigore di tali norme, si era venuto a creare, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 un enorme contenzioso - tuttora pendente - in ordine all'utilizzabilità delle graduatorie relative alle progressioni verticali o concorsi interni (banditi anteriormente all'entrata in vigore di detta normativa), ai fini dell'assunzione dei vincitori e degli idonei (nei posti ascrivibili a qualifiche superiori);

nonostante il parere contrario all'utilizzabilità di dette graduatorie espresso nelle note circolari della Funzione Pubblica del 2011 e del 2013, molti dipendenti hanno proposto ricorso sulla base della considerazione che le progressioni verticali e i concorsi interni costituiscono «pubblici concorsi» a tutti gli effetti, e dunque la proroga è un istituto applicabile anche alle citate graduatorie, non solo a quelle dei concorsi esterni (sentenza n.1693 del 17 febbraio 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza n. 9960 del 27 ottobre 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza del Tribunale di Roma n. 4850 del 13.05.2015; sentenza n. 3444 del 17 aprile 2012 del Tar Lazio; sentenza n.1889 del 23 febbraio 2013 del Tar Lazio; sentenza n. 6248 del 27 dicembre 2013 del Consiglio di Stato; sentenza n. 1061 del 05 marzo 2014 del Consiglio di Stato);

il Giudice ha riconosciuto il «diritto allo scorrimento» delle predette graduatorie anche per gli idonei, e non solo l'utilizzo delle medesime per i soggetti risultati vincitori; vi sono state anche pronunce difformi da parte del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 136 del Consiglio di Stato del 16 gennaio 2014, che richiama il parere reso dall'Adunanza generale n. 4625 del 06 novembre 2012);

tali pronunciamenti tuttavia sono la conseguenza del nuovo orientamento legislativo inaugurato dalla cosiddetta legge Brunetta, il quale impone determinate modalità di accesso (riserva all'esterno di almeno la metà dei posti banditi) e determinati requisiti culturali (titoli di studio) anche per le progressioni fra aree; si tratta, tuttavia, di vincoli che concernono le nuove procedure di reclutamento del personale, non l'utilizzo delle graduatorie afferenti procedure già concluse; diversamente opinando, si andrebbe ad interpretare restrittivamente a posteriori la normativa sulla proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali (normativa inaugurata sin dalla legge finanziaria del 2002) e retroattivamente - a priori - la stessa legge Brunetta (che impone nuovi requisiti per le procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore, ma non regola l'utilizzo di graduatorie già approvate prima di detta entrata in vigore);

numerosi dipendenti pubblici si vedrebbero così «discriminati» solo perché collocati in graduatorie relative a concorsi riservati al personale (quando tuttavia detti concorsi erano pienamente legittimi),

considerato che:

le disposizioni recanti la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici non hanno effetti sul bilancio dello Stato, dal momento che restano invariate le facoltà assunzionali nei limiti del «turn over» fissati;

includendo le graduatorie dei concorsi interni, concernenti personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni, si otterrebbe addirittura un risparmio di spesa nelle assunzioni, che consentirebbe, nei limiti di assunzione del personale fissati, di poter coprire un maggior numero di posti vacanti e disponibili nelle varie aree in cui è attualmente classificato il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare una circolare finalizzata a consentire l'utilizzo delle graduatorie scaturite dalle pregresse progressioni di area riservate ai dipendenti e a chiarire che agli effetti delle disposizioni in materia di proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici,

per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla data di entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009.